

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 10-02-2026

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Norme per la detenzione, la conduzione degli animali d'affezione e l'integrità del decoro urbano. Disciplina degli obblighi di custodia, identificazione e igiene pubblica.

L'anno duemilaventisei addì dieci del mese di febbraio, il Sindaco **Zulli Mario**

IL SINDACO

- PREMESSO** che è obiettivo prioritario di questa Amministrazione armonizzare il diritto alla detenzione di animali da compagnia con il preminente interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini e alla salubrità dell'ambiente, garantendo che il rapporto tra l'uomo e l'animale si svolga nel pieno rispetto delle norme di igiene e del decoro urbano, nonché della tutela dei beni comuni e del patrimonio architettonico del Comune;
- CONSTATATO** che sono pervenute segnalazioni da parte della cittadinanza che evidenziano episodi di disattenzione nella gestione degli animali da compagnia, con particolare riguardo all'omessa custodia e alla mancata rimozione delle deiezioni su marciapiedi, vie e piazze;
- RILEVATO** che tali comportamenti, seppur riconducibili a una minoranza, incidono negativamente sulla gradevolezza del contesto urbano e sulla percezione del decoro comune, generando talvolta odori sgradevoli e potenziali criticità sotto il profilo dell'igiene pubblica e della sicurezza stradale;
- RITENUTO** pertanto necessario richiamare il senso di responsabilità e il dovere di collaborazione di ogni proprietario, affinché la legittima convivenza con gli animali d'affezione avvenga in piena armonia con il diritto della collettività a fruire di spazi pubblici puliti e sicuri;
- RITENUTO** opportuno procedere all'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisca integralmente la precedente Ordinanza n. 19/2022 , al fine di favorire una più agevole comprensione delle norme di comportamento, definire con maggiore cura le modalità di detenzione degli animali nel rispetto della loro dignità e del loro benessere , nonché introdurre la cura del lavaggio delle deiezioni liquide, quale gesto di attenzione essenziale per la tutela dell'igiene pubblica, del decoro e della bellezza del nostro centro urbano;

VISTI	<ul style="list-style-type: none"> • l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); • l'art. 7-bis del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo; • la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47, recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione"; • l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013; • il vigente Regolamento comunale di Igiene Urbana e il Regolamento di polizia sui cani e piccoli animali da affezione;
VISTO	lo Statuto Comunale di Gessopalena, il quale riconosce al Sindaco il potere di indirizzo e vigilanza sull'attuazione degli obiettivi dell'Ente, nonché l'adozione degli atti a lui attribuiti dalle leggi e dai regolamenti;

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, a chiunque sia proprietario o detentore, anche temporaneo, di cani o animali d'affezione nel territorio comunale:

- 1) È fatto obbligo di provvedere all'identificazione e alla contestuale registrazione degli animali nell'Anagrafe Canina Regionale, mediante l'applicazione del microchip, entro i termini previsti dall'art. 12 della L.R. 47/2013.**
- 2) Nelle vie, piazze, marciapiedi, giardini e ogni altro luogo pubblico, i cani devono essere condotti al guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50.**
- 3) Il conduttore deve essere munito di idonea museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta delle Autorità.**
- 4) I cani di indole aggressiva devono essere costantemente muniti di solida museruola a canestro e condotti con guinzaglio corto.**
- 5) L'accesso agli esercizi pubblici è interdetto laddove le merci siano esposte ad altezza inferiore a cm 60 dal suolo o qualora il gestore ne segnali il divieto all'ingresso.**
- 6) È fatto obbligo di asportare immediatamente le deiezioni solide depositate su aree pubbliche o aperte al pubblico, provvedendo alla raccolta mediante sacchetti idonei e al successivo smaltimento nei contenitori portarifiuti.**
- 7) È fatto obbligo di munirsi di appositi contenitori d'acqua (senza detergenti) e di provvedere all'immediato lavaggio della superficie interessata dalle deiezioni liquide dell'animale, con particolare riguardo a muri perimetrali di edifici, ingressi di esercizi commerciali, portici e arredo urbano.**
- 8) È fatto divieto di lasciare gli animali incustoditi o vaganti.**
- 9) La detenzione degli animali deve avvenire nel rispetto delle norme di benessere animale, garantendo spazi adeguati, nutrimento e protezione; è vietato tenere gli animali costantemente legati a catena o in condizioni di isolamento sociale.**
- 10) Le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) o dalle specifiche norme della L.R. 47/2013.**

DISPONE

1. L'abrogazione integrale dell'Ordinanza Sindacale n. 19/2022 del 06/07/2022.
2. La notifica del provvedimento alla Polizia Locale e alle competenti Stazioni dell'Arma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali.
3. La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Zulli Mario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-02-2026 al 25-02-2026.

Lì 10-02-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

*Copia conforme all'originale.
Lì*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to